



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2012 (07.05)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0380 (COD)**

**9276/12
ADD 1**

**CODEC 1112
SOC 315
OC 209**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER /CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 5063/11 SOC 7 CODEC 8

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (**prima lettura**)
Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
= Dichiarazioni
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 8.5.2012

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda desidera sottolineare il proprio impegno nei confronti del coordinamento in materia di sicurezza sociale, previsto dal regolamento n. 883/2004 e dal regolamento di applicazione, e ne sottolinea l'importanza per garantire l'esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Irlanda continua a nutrire preoccupazioni in merito all'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), della proposta, poiché avrà un'incidenza sulla posizione previdenziale dei cittadini, nonché sulle istituzioni e sui datori di lavoro.

Tuttavia, l'Irlanda adempierà ai propri obblighi ai fini dell'attuazione del regolamento, pur continuando a nutrire difficoltà di principio fondamentali con la suddetta disposizione.

Dichiarazione comune delle delegazioni irlandese, francese, italiana, maltese, dei Paesi Bassi e portoghese

Esprimiamo rincrescimento per la formulazione adottata per l'articolo 65 bis, che costituisce un'ulteriore violazione del principio della "lex loci laboris" e si discosta dal quadro del regolamento n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Al riguardo, la mancata corrispondenza tra contributi e/o imposizione e prestazioni di disoccupazione potrebbe pregiudicare, non solo sotto il profilo finanziario, il complesso equilibrio dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

Saremo particolarmente attenti, al momento del riesame e della valutazione dell'attuazione dell'articolo 65 bis e delle attuali disposizioni in materia di disoccupazione, nonché all'atto dell'esame delle proposte che saranno presentate dalla Commissione in tale contesto, al fatto che siano rispettati il principio della "lex loci laboris" e il quadro del regolamento n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Dichiarazione del Regno Unito, dei Paesi Bassi e di Malta

A seguito di un'analisi approfondita della presente proposta, il Regno Unito, i Paesi Bassi e Malta sono ora in grado di accettare l'articolo 48 come base giuridica appropriata. Tuttavia, non riteniamo che l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea possa costituire sempre e comunque la corretta base giuridica delle proposte di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004. Pertanto esamineremo con attenzione, caso per caso, tutte le future proposte di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004, in modo da garantire l'adozione della base giuridica più adeguata.

Dichiarazione di Malta

Malta accoglie con soddisfazione l'accordo raggiunto su questo testo e, in particolare, l'introduzione del principio di "base di servizio" per determinare la normativa applicabile al personale di volo.

Tuttavia, Malta desidera sottolineare che il suo accordo sul testo non va inteso come una condivisione del principio della "lex loci laboris" o dell'estensione dell'interpretazione su quanto possa rientrare nelle norme sul coordinamento. Malta ribadisce che i principi di cui al considerando 4 del regolamento n. 883/2004 dovrebbero continuare a orientare il futuro lavoro su questo regolamento, vale a dire che "è necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento".
